

APPELLO TORINO

14 MARZO 1985

PRESIDENTE: BURAGGI
 ESTENSORE: VENDITTELLI CASOLI
 PARTI: SNC COGEN ELECTRIC
 (Avv. Jorio, Fuhrmann)
 SNC ARTECNICA
 (Avv. Corsi, Gandino)

Contratto di compravendita di elaboratore elettronico di dati • Mancata consegna di alcuni programmi da parte del fornitore • Costituisce inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto.

Nell'ambito di un contratto di compravendita relativo ad un sistema di elaborazione elettronica di dati, la mancata consegna all'acquirente di alcuni programmi integra un'ipotesi di vero e proprio inadempimento contrattuale, essendo l'intero software momento indefettibile per il raggiungimento degli scopi voluti dall'acquirente e quindi essenziale al sinallagma negoziale. La sanzione di tale comportamento è costituita dalla risoluzione del contratto, con conseguente ristabilimento della situazione anteriore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 9 maggio 1978 la s.n.c. Gogen Electric, con sede in Gravellona Toce, e in persona del legale rappresentante Fausto Lainati, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania la s.n.c. Artecnic, con sede parimenti in Gravellona Toce, e in persona del legale rappresentante, esponendo i seguenti fatti. Verso la fine del 1976 l'esponente prendeva contatti con la convenuta per l'acquisto di un sistema elettronico di contabilità e a seguito delle trattative il 22 dicembre di quell'anno era redatta una commissione con la descrizione delle caratteristiche della macchina e del suo prezzo; tale ordine era confermato dalla società Artecnic con

lettere del 14 gennaio e del 1° febbraio 1977 per il prezzo di L. 16.000.000, oltre agli interessi per il pagamento rateale. Nella primavera del 1977 era recata nello stabilimento della società Cogen Electric la macchina Litton Abs 1231, con le relative strutture accessorie, e data la complessità dell'elaboratore e la mancanza di specifiche conoscenze da parte del personale dell'acquirente, la stessa venditrice consigliava di stipulare con la società Triumph Adler un contratto di assistenza tecnica, ricomprensente anche l'istruzione per l'impostazione e l'utilizzazione dei programmi: per tale contratto era versata la somma di L. 780.000 e contemporaneamente l'acquirente ordinava presso uno stabilimento tipografico di Milano gli stampati necessari per l'uso della macchina. Per effetto della complessità dell'elaboratore e della necessità di acquistare la capacità di utilizzarlo, attraverso la fornitura da parte della Triumph Adler dei relativi programmi e delle necessarie istruzioni, il sistema era impiegato limitatamente, e mai comunque al completo; e anzi l'acquirente, man mano che acquistava conoscenza del sistema, rilevava gravi inconvenienti di gestione che tuttavia, per la propria incompetenza e per la sua totale dipendenza nell'apprendimento delle tecniche sia da parte della società Artecnic e sia da parte della Triumph Adler, non era in grado di attribuire a difetti della macchina. Solo recentemente veniva a sapere che la macchina acquistata per nuova era stata in precedenza già usata, e di ciò informava prontamente la venditrice richiedendone la sostituzione; non solo, ma giungendo alle ultime fasi dell'apprendimento dei programmi, veniva altresì a conoscenza del fatto che l'elaboratore non era dotato di caratteristiche tali da poter controllare completamente anche le operazioni di magazzino, la cui essenzialità era stata resa esplicita tra i contraenti e promessa dalla venditrice prima della stipulazione del contratto. Sul rilievo quindi dell'evidente responsabilità della società Artecnic nella stipulazione e nell'esecuzione della compravendita, nonché della diversità della cosa consegnata rispetto a quella oggetto dell'accordo, la società attrice chiedeva la risoluzione del contratto e la condanna della venditrice a riprendersi la macchina in questione e a

restituire le somme percepite, nonché al risarcimento del danno così come emergente nel corso del giudizio, vinte le spese di lite.

Costituitesi le parti, la società Artecnic con comparsa di risposta contestava le asserzioni avversarie, precisando come fosse perfettamente a conoscenza dell'avversaria che l'impianto in questione era stato in precedenza utilizzato, peraltro solo per dimostrazioni, tant'è vero che si presentava come nuovo ed era stato offerto a un prezzo particolarmente vantaggioso: tale circostanza, ampiamente dibattuta nel corso delle trattative, era stata confermata anche dal tecnico che aveva provveduto al montaggio dei vari componenti e al relativo collaudo. Quando all'asserita inidoneità dell'impianto di controllare anche le operazioni di magazzino, a parte l'equivocità di formulazione dell'addebito, la convenuta precisava che gli unici impegni assunti erano quelli risultanti dall'ordine sottoscritto dalla cliente. Contestava infine i punti relativi ai lamentati danni e al prezzo residuo, e concludeva per la reiezione delle domande avversarie mentre, in via riconvenzionale, dichiarò l'inadempimento della società Gogen Electric, ne chiedeva la condanna al pagamento dell'importo capitale ancora da corrispondere, con gli interessi convenzionali nella concordata misura del 16% e l'anatocismo, nonché al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese processuali.

Con ulteriori memorie le parti precisavano le rispettive posizioni, la società attrice rilevando in particolare come taluni programmi di elaborazione non fossero mai stati consegnati dalla venditrice, e formulavano mezzi di prova orale, producendo altresì svariati documenti; e l'istruttore, con ordinanza riservata del 14 luglio 1979, ammetteva i contrapposti mezzi peraltro con talune limitazioni. L'incombente ricomprendeva l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società contendenti e l'audizione di dieci testimoni, quindi l'istruttore, dopo uno scambio di ulteriori memorie e con nuova ordinanza riservata del 28 novembre 1981, disponeva una consulenza tecnica intesa a stabilire se il calcolatore in questione fosse ancora in regolare produzione presso la casa Triumph all'atto della compravendita e quale fosse,

in caso negativo, il suo prezzo di mercato, nonché a individuare il grado di usura e la capacità di effettuare correttamente tutte le operazioni descritte nell'ordine, con l'esatta consegna dei necessari programmi. Depositato l'elaborato peritale e respinte ulteriori richieste di mezzi orali da parte della società Artecnic, il Tribunale di Verbania, con sentenza in data 19 gennaio-16 febbraio 1984, ricapitolati i fatti, rilevava come entrambi i motivi di risoluzione adottati dalla società Cogen Electric, sia con riguardo alla fornitura di un elaboratore usato anziché nuovo e sia con riguardo alla sua inadeguatezza a fornire le prestazioni tecniche pattuite, concretassero non già un'ipotesi di consegna di *aliud pro alio*, come tale svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui agli artt. 1495 e 1497 cod. civ., ma più semplicemente un'ipotesi di consegna di cosa venduta senza le qualità promesse e senza quelle essenziali per l'uso a cui era destinata, sicché momento preminente doveva essere attribuito alla tempestiva denuncia ai sensi delle norme citate. Ed era su tal punto che difettava la posizione dell'attrice: la lettera del 7 marzo 1978 doveva infatti ritenersi tardiva per il primo motivo di risoluzione, specie dopo che la società Cogen Electric, ormai a conoscenza che l'elaboratore non era nuovo, aveva continuato ad usarlo con un comportamento inequivocabilmente volto a rinunciare all'eccezione; e quanto al secondo motivo, il contenuto della lettera in questione riguardava non tanto la denuncia dei tempi non consoni che l'impianto impiegava per l'elaborazione dei dati, quanto piuttosto le continue avarie che si susseguivano e che coinvolgevano l'inefficienza del servizio di assistenza. Respingeva quindi le domande della società attrice e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava questa a pagare il residuo prezzo nella somma di L. 10.489.000, oltre a IVA e con gli interessi convenzionali del 16% e con l'anatocismo a decorrere dal 19 aprile 1978.

Avverso la pronuncia, notificata a cura della società Artecnic il 12 marzo 1984, l'attrice proponeva appello e con atto di citazione notificato il successivo 7 aprile conveniva dinanzi a questa Corte la società venditrice, assumendo con un primo complesso motivo di rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione

previsti dagli artt. 1495 e 1497, termini che a stretto rigore neppure dovevano considerarsi iniziati posto che la venditrice aveva omissso di consegnare addirittura una parte dei programmi, la cui stretta interconnessione con l'elaboratore conferiva unità alla prestazione. In ogni caso lamentava che le somme versate in conto del prezzo ammontavano a L. 8.195.340 e non già a sole L. 5.511.000, sicché quantomeno per tale limitato rispetto doveva riformarsi la pronuncia impugnata.

Nuovamente costituitesi le parti, la società Artecnic con comparsa di risposta contestava i rilievi avversari e preliminarmente sollevava questione d'inammissibilità del gravame, sotto il profilo della mancanza di specifica indicazione delle censure mosse alla decisione impugnata. Nel merito lamentava in particolare presunti errori in cui sarebbe incorso il consulente d'ufficio di prime cure e concludeva in conformità, riconoscendo peraltro che il suo residuo credito era ridotto a L. 7.804.660 per capitale.

Non vi era luogo a istruzione probatoria e la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, era posta in decisione all'udienza di discussione del 15 febbraio 1985.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La s.n.c. Artecnic, nel tentativo di contrastare in radice il gravame interposto dalla s.n.c. Cogen Electric, ha tacciato d'inammissibilità l'impugnazione stessa per asserita mancanza di specifica indicazione delle censure mosse alla decisione di prime cure. In effetti l'atto di citazione in appello non è strutturato, quanto ai motivi, alla stregua degli articoli di legge sostanziale o processuale su cui le singole doglianze trovano fondamento, ma coinvolge l'intero svolgimento della vicenda e trae da essa i punti di disaccordo circa le statuizioni affermate. Così procedendo, attraverso una capillare e ampia trattazione della lite, ha senza dubbio messo a fuoco i due punti in cui si sostanzia il gravame, l'uno prioritario e fondamentale concernente la sostenuta risoluzione per inadempimento della controparte del contratto di compravendita dell'elaboratore Litton ABS 1231, non paralizzata da alcuna prescrizione o decadenza e accompagnata dalla relativa conseguenza in tema di risarcimento

del danno, l'altro di assai minore importanza attinente alla diversa e maggiore parte di prezzo in antecedenza corrisposta. Sicché non solo non può inferirsi il difetto di quegli elementi di specificità che devono accompagnare ogni impugnazione, ma è proprio dall'atto di appello che emergono chiarissimi quei problemi e quelle tecniche che conducono a un ribaltamento della prospettiva assunta in merito dai primi giudici.

Ora con il primo motivo di gravame la società acquirente, pur consentendo all'impostazione del tribunale il quale ha inquadrato la vicenda nella tematica della mancanza delle qualità promesse ed essenziali ai beni oggetto del negozio, ha posto in particolare rilievo il fatto che oggetto appunto della compravendita non fosse affatto solo un calcolatore, ma comprendesse come parte indefettibile anche una serie di programmi, indispensabile perché il complesso dei beni oggetto della trattativa soddisfacesse le esigenze esplicitate dal committente.

E poiché lo scarico dei prezzi del calcolatore presso la Cogen Electric era avvenuto solo alla fine dell'aprile 1977, mentre il programma relativo alle operazioni di magazzino era stato consegnato nel gennaio 1978 e taluni altri programmi addirittura non erano stati mai forniti, il periodo prescrizione e di decadenza previsto dagli artt. 1495 e 1497 del codice civile non solo non era decorso, ma neppure iniziato per incompletezza appunto della fornitura. Questo profilo di doglianza, tale indubbiamente da assorbire ogni altro elemento della vicenda e in particolare quello verteente sullo stato dell'elaboratore acquistato per nuovo e viceversa già usato sia pure per dimostrazioni alla clientela, era del resto già presente fin dall'atto introduttivo del giudizio, colà ove la società attrice nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Verbania denunciava che, man mano che acquistava conoscenza del sistema di elaborazione, veniva ad avvertire grossi inconvenienti di gestione e che, giungendo alle ultime fasi dell'apprendimento dei programmi, scopriva come la macchina non fosse dotata di caratteristiche tali per poter controllare completamente anche le operazioni di magazzino, caratteristica questa ritenuta essenziale da parte sua. E se la dizione non era delle più felici, confondendo difetti

del *software* con usura e difetti dell'elaboratore, essa era da attribuirsi a mancanza di specifiche conoscenze nel settore dell'elaborazione elettronica; ma le conclusioni cui già allora conduceva erano pur sempre quelle della risoluzione del contratto, mai modificate in corso di causa e solo corroborate in prosieguo da ben più consistenti argomentazioni.

È chiaro dunque che oggetto del negozio stipulato tra le parti non era semplicemente un elaboratore con l'eventuale parte stampante, ma un vero e proprio sistema di elaborazione da dover essere adattato alle esigenze contabili e fiscali della società Cogen Electric, la quale intendeva passare da una contabilità manuale ad altra automatizzata e programmata. Illuminante in proposito è la commissione redatta il 22 dicembre 1976, ove la descrizione dell'apparato concerne « n. 1 Sistema elettronico per la gestione aziendale ABS... analizzato programmato ed installato presso i Vs. uffici per i seguenti servizi: Bolle, Fatturazione, AB, Giornale contabile, Giornale IVA mensile, Allegato IVA 13° fine anno, Distinta provvigioni, Contabilità fornitori e generale, Carico e scarico magazzino prodotti finiti e componenti ». La « macchina », dunque, di per sé non serviva a nulla se non accompagnata appunto dai « servizi », e questi dovevano corrispondere alle esigenze di contabilità di un'impresa delle dimensioni della Cogen Electric, pena in difetto il non raggiungimento degli scopi che l'attrice si prefiggeva optando per l'elaborazione meccanica della contabilità. Ed è questo il punto in cui si appalesa lacunosa la sentenza impugnata, la quale automaticamente si addentra in una distinzione tra non novità dell'elaboratore fornito ed eventuali suoi effetti, laddove era il sistema a non essere stato fornito dalla venditrice nei precisi termini contrattuali indicati.

Il riscontro di fatto della situazione ora denunciata non abbisogna di particolari indagini. Contro l'affermazione di Adelino Mantovani, socio e amministratore della Artecnic, il quale nel proprio interrogatorio formale ha dichiarato che i programmi furono tutti consegnati e che normalmente accade che l'acquirente richieda i programmi man mano che si impratichisce dei precedenti — quasi

che, nel caso, gli amministratori della società Cogen Electric potessero acconciarsi a una contabilità frazionata nel tempo, con tutte le conseguenze anche fiscali facilmente immaginabili —, stanno le testimonianze di Ivana Della Vedova e di Carlo Palazzeschi. La prima, dipendente della Cogen Electric e addetta proprio all'elaboratore, ha affermato di sapere quali fossero i programmi indispensabili per l'impiego del sistema e che essi non furono mai consegnati al completo. Così non era stato fornito il programma relativo alle provvigioni dei rappresentanti, mentre quello relativo alle bolle e alla fatturazione non era completo perché non era in grado di provvedere alla formazione dei documenti. Non fu fornito il giornale IVA mensile relativo alle vendite, per cui fu utilizzato il programma per gli acquisti scrivendo al posto di acquisti, « vendite » sul foglio bollato. Non vi era il programma relativo al carico e scarico del magazzino. Infine per la contabilità in generale non fu mai data la possibilità di effettuare il bilancio di verifica.

Il secondo testimonio, incaricato dalla Triumph Adler di portare alcuni programmi alla Cogen Electric e di istruire il personale sull'uso dell'elaboratore, ricorda la contestazione sorta all'atto della fornitura del programma di magazzino, in quanto l'acquirente affermava di aver richiesto l'operazione di scarico automatico dei singoli componenti il prodotto finito, e il sistema era sì in grado di effettuare tale operazione ma in un tempo tale da consigliare lo scarico a mano come in precedenza. E questa esigenza, ricorda ancora il testimonio, era stata specificamente menzionata dal Lainati, amministratore della Cogen Electric, come determinante per l'acquisto del sistema, tant'è vero che, nella menzionata commissione e nelle conferme d'ordine successive, compare la dizione tra i programmi di « carico e scarico magazzino prodotti finiti e componenti ».

Inoltre il consulente d'ufficio di prime cure, nel rilevare come in effetti i dati più importanti della contabilità della Cogen Electric concernevano il magazzino e le relative distinte, ha precisato che tra i programmi faceva difetto « l'allegato fornitori alla 13ª denuncia IVA »

e che talune operazioni erano « da considerarsi macchinose e con tempi antieconomici rispetto a quelli occorrenti per le stesse operazioni svolte manualmente ». Infine dalla conferma d'ordine del 1° settembre 1977 risulta che la consegna dei programmi « di creazione d'archivio » era stata spostata unilateralmente al gennaio 1978, contro la primitiva previsione del marzo 1977 secondo la conferma d'ordine del 14 gennaio di quello stesso anno.

Se dunque si tiene presente che i programmi mancanti coinvolgevano momenti contabili della massima importanza, non potendo certamente una società commerciale pretermettere il giornale IVA mensile relativamente alle vendite o l'elenco fornitori allegato alla 13ª denuncia IVA, essendo la Cogen Electric esportatore abituale, sicché i riflessi negativi delle lacune del sistema comportavano rischi gravissimi di sanzioni sul piano tributario; e se di converso si consideri come proprio tutti questi programmi erano stati specificamente previsti nella commissione del 22 dicembre 1976 e nelle conferme d'ordine del 14 gennaio e del 1° settembre 1977, quale parte integrante del « sistema » d'elaborazione che sopra si è illustrato: non sussiste alcun dubbio che ci si trovi in presenza di un vero e proprio inadempimento contrattuale, essendo l'intero *software* momento indefettibile per il raggiungimento degli scopi voluti dall'acquirente e quindi essenziale al sinalgma negoziale.

Per quel che si è detto, infatti, intendimento della Cogen Electric era di passare dalla contabilità manuale a quella elaborata elettronicamente, con i risparmi di tempo e di personale universalmente noti, sicché il sistema prescelto era integralmente necessario non potendosi pensare che l'acquirente si sarebbe acconciato ad ottenere una contabilità parziale e non esaustiva, causa inevitabile di gravissimi rischi fiscali e di disguidi amministrativi e aziendali. Sicché sanzione per il comportamento omisivo tenuto colposamente dalla società Artecnic, la quale con la sottoscrizione della conferma d'ordine aveva assunto l'obbligazione di fornire al completo il sistema prescelto, è quello della risoluzione del contratto, con conseguente ristabilimento della situazione anteriore. Nella

soluzione cui si addiuvano non vi è più ragione d'inferire da termini di decadenza o di prescrizione, i quali tra l'altro, proprio perché la prestazione che era a carico della Artecnic non è stata regolarmente effettuata, neppure hanno cominciato a decorrere.

Conseguenza dell'intero discorso è, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della pretesa spiegata dalla società attrice, che vede accanto alla risoluzione del contratto la condanna della società Artecnic a riprendere il « sistema » elettronico così come fornito e a restituire all'avversaria quanto ricevuto in acconto sul prezzo, vale a dire la somma di L. 8.195.340. Attesa peraltro la natura industriale dell'attività esercitata dall'attrice, onde usualmente il denaro trova impieghi quantomeno di normale remunerazione bancaria il chiesto maggior danno a mente del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. viene individuato appunto nella perdita di tale possibilità d'utilizzo, il cui gettito al netto della ritenuta fiscale è determinato nel 12% annuo, comprensivo ovviamente degli interessi legali e a decorrere dal 1° dicembre 1977, data di sospensione dei pagamenti rateali.

Parallelamente la società Cogen Electric ha chiesto anche il risarcimento del danno subito, e ha documentato in L. 2.381.985 le spese incontrate per avviare in qualche modo ai deficit di risultato sopra specificati. La pretesa va anch'essa riconosciuta discendendo dalla risoluzione del rapporto e tale somma, quale debito di valore e secondo sempre le richieste di parte, va rivalutata secondo gli indici ufficiali procedendo parimenti dal dicembre 1977 che coincide con l'intero esborso: ed essa oggi si attesa a complessive L. 5.716.764, alla stregua del coefficiente 2,4 elaborato per il periodo dall'Istituto Centrale di Statistica. Su tale somma definitiva decorrono poi sempre gli interessi legali, a partire anche qui dal 1° dicembre 1977.

L'integrale accoglimento dell'appello e delle domande della società Cogen Electric comporta che le spese dell'intero giudizio, per effetto di soccombenza, siano poste a carico della società Artecnic: queste per il giudizio dinanzi al Tribunale sono liquidate in complessive L. 2.834.390, di cui L. 107.990 per spese

borsuali, L. 1.236.400 per diritti di procuratore e L. 1.500.000 per onorari di avvocato; e per il presente grado d'appello in complessive L. 1.447.845, di cui L. 108.845 per spese borsuali, L. 444.000 per diritti di procuratore e L. 895.000 per onorari di avvocato: il tut-

to oltre a IVA e alle maggiorazioni di legge.

Per le stesse ragioni le spese della consulenza tecnica di prime cure, già liquidate in complessive L. 701.670 oltre a IVA, vanno poste integralmente a carico della società soccombente.

L'INADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO DI UTILIZZAZIONE DEL COMPUTER

1. La fattispecie presa in esame dalla Corte d'Appello di Torino rappresenta un caso esemplare nella materia dei contratti di utilizzazione di sistemi di elaborazione elettronica di dati¹.

L'impresa a) si rivolge all'impresa specializzata b) per l'acquisto di un sistema elettronico di contabilità, stipulando un contratto nel quale si prevedono le caratteristiche tecniche della macchina e il prezzo convenuto. Al momento della consegna dei macchinari e delle strutture accessorie presso i locali dell'acquirente, l'impresa venditrice b) consiglia quest'ultimo di stipulare con la società c) un separato contratto per l'assistenza tecnica, comprensivo della impostazione e utilizzazione dei program-

mi (software). Fin dal periodo immediatamente successivo alla installazione, la fornitura manifesta inconvenienti e disfunzioni. Deve tuttavia trascorrere un certo periodo di tempo perché l'utente — inesperto di tecnologia informatica e totalmente dipendente dal fornitore e dalla società di consulenza quanto all'apprendimento delle tecniche di utilizzazione del sistema — si renda conto che tali inconvenienti sono da mettere in relazione con difetti dell'hardware e con carenze funzionali del sistema nel suo complesso, privo di alcuni programmi (che non erano stati consegnati) e di quelle caratteristiche (essenziali per poter controllare completamente le operazioni di magazzino) che erano state oggetto di assicurazioni verbali da parte del venditore durante le trattative. Solo a questo punto, l'impresa acquirente si decide ad agire giudizialmente per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, prospettando un'ipotesi di consegna di cosa diversa da quella pattuita (*aliud pro alio*) o, in subordine, di cosa mancante delle qualità promesse o essenziali per l'uso cui è destinata (art. 1497 cod. civ.).

In primo grado tali domande vennero respinte, da un lato escludendo la ricorrenza di una consegna di *aliud pro alio* (che, in quanto tale, sarebbe stata svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1495 e 1497 cod. civ.), e dall'altro giudicando tardiva e quindi decaduta ai sensi del combinato disposto degli artt. 1495 e 1497 la richiesta di risoluzione per mancanza di qualità.

In fase di appello, la Corte di Torino ha adottato invece una diversa soluzione.

Sul rilievo che una serie di programmi indispensabili per la resa funzionale del sistema non era stata consegnata dal fornitore, e sottolineando come oggetto del contratto non fosse semplicemente il

¹ Per un inquadramento generale della materia cfr. ora G. ALPA (a cura di), *I contratti di utilizzazione del computer*, Milano, 1984, con contributi di G. SBISÀ (*Profili generali dei contratti di utilizzazione dei computers*), R. LANZILLO (*I contratti di fornitura di elaboratori elettronici*), R. CLARIZIA (*I contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni*), M.E. KLECKNER (*Il « back up contract »*), C. ROSSELLO (*I contratti dell'informatica. Spunti di riflessione in comparazione con l'esperienza statunitense e francese*, cui si rimanda anche per riferimenti alla letteratura nord-americana e di lingua francese); il volume contiene inoltre in appendice una serie di formulari tra quelli di più frequente impiego sul mercato. In precedenza, v. R. FRANCESCHELLI, *Appunti sul contratto di utilizzazione del software di un calcolatore elettronico*, in *Riv. dir. ind.*, 1976, II, p. 87; G. CRISCUOLI, *Una nuova figura di appalto: il computer service contract*, in P. VERRUCOLI (a cura di), *Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale*, Milano, 1978, p. 363 ss. (attento soprattutto ai contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi computerizzati); R. CLARIZIA, *Spunti per uno studio sui contratti di utilizzazione degli elaboratori*, in *Giur. it.*, 1983, IV, p. 302; G. ALPA, *I contratti di utilizzazione del computer*, *ivi*, 1983, IV, 42; C. ROSSELLO, *I contratti dell'informatica*, *ivi*, 1984, IV, 145 ss.

macchinario con la eventuale parte stampante (*hardware*), bensì un vero e proprio *sistema* di elaborazione idoneo a soddisfare le esigenze di programmazione contabile e fiscale dell'acquirente, la decisione in epigrafe ha infatti inquadrato la fattispecie descritta come un'ipotesi di inadempimento contrattuale, decretando di conseguenza la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno conseguente.

2. Il momento qualificante della pronuncia è costituito proprio dalla valutazione funzionale e dalla considerazione globale della prestazione oggetto della fornitura.

Come già accennato (e come si ricava dallo svolgimento dei fatti), al momento della installazione dei macchinari nei locali dell'impresa acquirente, il fornitore aveva omesso di consegnare alcuni programmi essenziali per l'impiego del sistema. La decisione che si commenta, ritenendo « l'intero *software* momento indefettibile per il raggiungimento degli scopi voluti dall'acquirente e quindi essenziale al sinallagma negoziale », ne ha dedotto giustamente che — privo di tali programmi — il sistema *edp* dovesse giudicarsi incompleto e inadeguato all'uso convenuto. Per quanto attiene poi ai termini di decadenza e prescrizione contemplati dagli artt. 1495 e 1497 cod. civ., le censure dei giudici di primo grado venivano superate dal rilievo per cui essi neppure avevano cominciato a decorrere, posto che il venditore aveva omesso di consegnare una parte dei programmi la cui stretta interconnessione con l'elaboratore conferiva unità alla prestazione, e non si era pertanto perfezionata la consegna.

Tale soluzione denota un'apprezzabile consapevolezza degli aspetti tecnici dell'attività di elaborazione elettronica di dati e dell'importanza rivestita dal *software* (o parte « morbida » dell'elaboratore) per l'effettiva idoneità funzionale di qualsiasi sistema *edp*.

Ben diversa era stata — in una fattispecie del tutto analoga — la risposta fornita da una sentenza del Tribunale di Salerno che, una volta dato per accertato che la parte meccanica dell'elaboratore era esente da vizi, attribuendo un ruolo secondario ai programmi aveva qualificato la mancata consegna di questi ultimi come inadempimento parziale di

scarsa importanza, tale da giustificare la sospensione dell'esecuzione da parte del creditore ma non la risoluzione del contratto².

E la stessa visione atomistica (attenta non tanto alla funzionalità globale del contratto quanto ai singoli aspetti della fornitura) aveva caratterizzato la decisione di primo grado nella fattispecie emarginata.

In realtà, pur essendo estremamente delicata, nei contratti di cui si discute, la valutazione relativa all'importanza dell'inadempimento di alcune prestazioni nell'ambito dell'economia complessiva del negozio³, appare evidente che la degradazione della parte « intelligente » del sistema di elaborazione ad elemento di carattere accessorio rispetto alla parte meccanica contrasta con la realtà economica⁴ e, soprattutto, con il concreto assetto degli interessi sottesi alle contrattazioni di questo tipo, laddove ciò che l'utente si propone di conseguire non è certamente un inutile ammasso di ferraglia, ma una risposta efficiente e corretta alle proprie necessità di programmazione⁵.

Sicché, sotto questo profilo, non c'è che da augurarsi che la decisione della Corte d'Appello di Torino segni il passaggio definitivo ad una valutazione giu-

² Cfr. Trib. Salerno 2 gennaio 1983, in *Rass. dir. civ.*, 1983, p. 1131 ss. con annotazione critica di M. MONINA, « Contratti informatici » e inadempimento del venditore, nella quale si evidenzia la inadeguatezza di una prospettiva di indagine che dimostra di prescindere da una verifica della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla economia del negozio.

³ V. su tali profili M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, rist. inalt., 1975, p. 343 ss.; DI MAJO GIAQUINTO, *L'esecuzione del contratto*, Milano, 1967, p. 427 ss.; SPALLAROSSA, *Importanza dell'inadempimento e risoluzione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, II, 452 ss., nonché, per quanto più specificamente attiene ai contratti di utilizzazione di sistemi *edp*, C. ROSSELLO, *I contratti dell'informatica*, cit., p. 155 ss.

⁴ È noto infatti che, in seguito alla caduta verticale dei prezzi dell'*hardware* conseguente al progresso tecnologico ed alle economie di scala, il *software* ha assunto un'importanza economica relativa sempre maggiore nell'ambito della fornitura di sistemi complessi di elaborazione, costituendo (insieme ai servizi di consulenza e assistenza) la percentuale di gran lunga maggiore degli investimenti finalizzati alla « informatizzazione » di determinate attività di impresa.

⁵ Per alcuni riferimenti di carattere comparatistico alla impostazione data a questi problemi nell'ambito del diritto contrattuale statunitense cfr. C. ROSSELLO, *La responsabilità da inadeguato funzionamento di programmi per elaboratori elettronici. Aspetti e problemi dell'esperienza nord-americana*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 123 ss., specie p. 133 ss.

risprudenziiale più consapevole e razionale.

3. Su questo auspicio, il discorso potrebbe ritenersi concluso. Tuttavia, alcuni aspetti della fattispecie considerata meritano un ulteriore sintetico commento, di carattere essenzialmente pratico. L'approccio dell'impresa acquirente alla negoziazione finalizzata all'acquisto del sistema di elaborazione dati che avrebbe dovuto gestirne l'attività contabile e fiscale è infatti sintomatico di una certa (negativa) tendenza, assai diffusa tra coloro che accedono (specie se per la prima volta) a questo genere di contrattazioni, a non precisare in maniera sufficientemente dettagliata e completa i requisiti di funzionalità e di prestazione tecnica che si aspettano dal sistema *edp*, e cioè, in sostanza l'oggetto del contratto che si apprestano a concludere⁶.

Il rischio che consegue a tale atteggiamento è quello di imbattersi in due inconvenienti altrettanto spiacevoli: da un lato, un sistema inadeguato alle proprie esigenze o addirittura inservibile, e dall'altro le (più o meno fondate) giustificazioni del fornitore che, alle accuse di inadempienza, oppone che gli unici impegni da lui assunti erano quelli risultanti dalle specifiche tecniche espressamente previste dall'ordine sottoscritto dal cliente (cioè che si è verificato puntualmente nella fattispecie presa in esame).

⁶ Una indicazione esemplificativa di una serie di elementi che ogni contratto relativo alla utilizzazione di sistemi *edp* dovrebbe prevedere e disciplinare si trova in tutti i « manuali » più o meno scientifici sull'argomento: cfr. per tutti J. AUER and C. HARRIS, *Computer Contract Negotiations*, New York, 1981, p. 323 ss.; D.T. BROOKS (Chairman), *Computer Law: Purchasing, Leasing and Licensing Hardware, Software and Services*, New York, Practising Law Institute, 1980, p. 219 ss.

⁷ Per alcuni utili suggerimenti circa la progettazione e lo scadenziamento temporale di *tests* di accettazione delle forniture complesse v. R.L. BERNACCHI, R.M. DAVIDSON and A.R. Grogan, *Computer System Procurement*, 30 (1981) *Emory Law Review*, p. 395 ss., *ivi*, pp. 426-428; C.E. HARRIS, *Complex Contract Issues in the Acquisition of Hardware and Software*, 4 (1983) *Computer Law Journ.*, p. 77 ss., *ivi*, 86 ss.; D.M. DAVIDSON, *Project Controls in Computer Contracting*, *ivi*, p. 133 ss., specie 144 ss.

⁸ Cfr. in proposito F. BENATTI, *La responsabilità precontrattuale*, Milano, 1963, p. 44; G. VISINTINI, *La reticenza nella formazione di contratti*, Padova, 1972, p. 91 ss.; M. BESSONE, *Pubblicità commerciale, diritto all'informazione e statuto dei diritti del consumatore*, in *Nuovi saggi di diritto civile*, Milano, 1980, p. 231 ss., specie 235-236, e per ulteriori riferimenti sul problema specifico, C. ROSSELLO, *I contratti dell'informatica*, cit., pp. 163-167.

Giunti a questo punto, l'unica via d'uscita è rappresentata dalla valutazione giudiziale, cui spetterà il difficile compito di ricostruire in via interpretativa se determinate prestazioni dovessero o meno ritenersi comprese nell'oggetto del contratto e di stabilire (ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.) se il loro inadempimento rivestisse o meno una gravità tale da giustificare la risoluzione dell'accordo.

Tale valutazione potrà risultare accorta e soddisfacente (come nel caso di specie), o lasciare spazio a perplessità (come nel caso della citata sentenza Trib. Salerno), ma comporterà, in ogni ipotesi, una buona dose di incertezza connessa alla discrezionalità dell'organo giudicante e alle difficoltà di ricostruzione della fattispecie concreta.

4. Una soluzione sicuramente migliore ed immune da tali inconvenienti sarebbe invece perseguibile mediante una preventiva e accorta programmazione — durante la fase delle trattative che precedono la conclusione del contratto — degli aspetti funzionali della fornitura, mediante l'individuazione di una serie di *tests* di accettazione e attraverso una definizione formale quanto più possibile precisa dell'oggetto e degli scopi del contratto⁷.

È facilmente intuibile, poi, che, in questa prospettiva, l'esperimento dell'attività di consulenza, di assistenza tecnica e di analisi dei bisogni dovrebbe essere quanto più possibile anticipato rispetto alla conclusione del contratto principale e definitivo, onde consentire all'utente di disporre tempestivamente (e non quando le disfunzioni si sono già manifestate) di una visione chiara ed informata dei problemi.

Se è vero che tale prestazione di consulenza e orientamento grava essenzialmente sul fornitore del sistema *edp* — rientrando nel novero dei doveri di informazione prenegoziale imputabili agli operatori professionali sulla scorta dello stesso principio di correttezza nelle trattative di cui all'art. 1336 cod. civ.⁸ — sta tuttavia alla accortezza dell'utente di procurare che i doveri di assistenza siano chiaramente esplicitati e formalizzati, possibilmente facendo in modo che essi vengano disciplinati dallo stesso contratto principale (quello relativo alla fornitura del sistema), o comunque da

un accordo strettamente collegato a quest'ultimo sotto il profilo funzionale, così che l'inadempimento del contratto di assistenza si ripercuota sulla sorte del contratto principale⁹. Ciò allo scopo di evitare che — come nella fattispecie in esame — le responsabilità relative alla fornitura ed installazione del sistema da un lato ed alla consulenza e addestramento tecnico dell'utente dall'altro rimangano del tutto distinte e separate, con tutti i problemi che ne conseguono in ordine ai rimedi azionabili per correggere la disfunzione del sinalgma.

Sicché, in conclusione di questa breve nota di commento, si può rilevare che l'auspicabile obiettivo di una razionalizzazione (in termini di equa distribuzione del rischio) delle contrattazioni relative alla utilizzazione di sistemi complessi di elaborazione dati potrà essere conseguito (oltre che mediante l'uso delle consuete tecniche di interpretazione e di integrazione giudiziale) anche (e soprattutto) attraverso un più avveduto impiego delle tecniche di redazione del contratto da parte degli stessi contraenti interessati.

C.R.

⁹ Si vedano a titolo riassuntivo i recenti lavori di CASTIGLIA, *I negozi collegati in funzione di scambio*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, p. 397 ss. e di CIRILLO, *Negozi collegati ed eccezione di inadempimento*, in *Giur. it.*, 1972, I, 1, 377 ss., nonché R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, in *Trattato dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1982, pp. 454-455. V. inoltre, con specifico riferimento all'esperienza tedesca in materia di *computers*, M.R. MARELLA, *Contratto unitario e collegamento negoziale nella « vendita » di hardware e software: l'esperienza tedesca*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, 81.